



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 652 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

**Oggetto: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 196/2015 PER LA PESCA PROFESSIONALE DI VONGOLE.**

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
  - a) al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
  - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
  - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- iii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

- iv. l'art. 17 del "regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia", che attribuisce al dirigente responsabile dell'ufficio competente il rilascio dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, la quale deve stabilire il quantitativo di prodotto giornaliero pescabile nonché l'indicazione dei metodi e degli attrezzi utilizzabili tra la raccolta a mano, la rasca (rasca manuale trainata all'indietro) ed il rastrello (rastrello manuale da barca);
- v. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

vista la determinazione dirigenziale n. 2006/00390 del 24 febbraio 2006, con la quale vengono definiti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, nonché le modalità di esercizio della pesca e i criteri per eventuali sospensioni dell'autorizzazione stessa ovvero per interdizioni all'esercizio dell'attività;

considerato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.S. sez. V, 11.4.1996 n. 403), è dovere della P.A. attivarsi per salvaguardare gli interessi pubblici affidati alle sue cure, eventualmente anche mediante la sospensione o la revoca delle autorizzazioni/abilitazioni rilasciate, ogniqualvolta essa riceva una segnalazione della Polizia Giudiziaria relativa a condotte antigiuridiche di privati cittadini che mettano in pericolo gli interessi rimessi alla sua tutela, per cui nell'ultimo capoverso dell'atto autorizzatorio si prescrive che: "...L'autorizzazione ha carattere sperimentale...Può inoltre essere sospesa, o, nei casi più gravi, revocata per violazioni agli obblighi contenuti nel presente provvedimento o per illeciti in materia ambientale, sanitaria, tributaria o d'altra natura, commessi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione";

dato atto che il sig. [Omissis..] risulta titolare dell'autorizzazione n. 196/2015 per la raccolta professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione;

preso atto che il Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia ha ricevuto, in data 25/02/2016 dalla Sezione Operativa Navale di Chioggia della Guardia di Finanza, una formale segnalazione, acquisita al prot. prov. n. 16400/2016, relativa a comportamenti di rilevante gravità,

tenuti dall'interessato, connessi al prelievo di molluschi eduli lamellibranchi, che evidenziano una palese inosservanza delle prescrizioni vigenti;

considerato in particolare che dalla segnalazione trasmessa risulta che l'interessato, in data 24/02/2016, alle ore 01:36, veniva avvistato mentre svolgeva attività di pesca di vongole con rastrello vibrante, in prossimità del canale "Lasariol" in laguna di Venezia;

considerato che il sig. [Omissis..] ha pertanto commesso le seguenti fattispecie di comportamenti illeciti, previsti dalla determinazione dirigenziale n. 2006/00390 del 24 febbraio 2006:

- A) Attività di pesca con attrezzo vibrante al di fuori delle aree in concessione;
- B) Attività di pesca in orario notturno dal tramonto all'alba o in giornate festive anche in orario diurno;

considerato che l'interessato, pescando con attrezzatura meccanica non consentita al di fuori dalle aree assegnate in concessione per venericoltura, mentre le disposizioni vigenti consentono il prelievo esclusivamente con i sistemi manuali (raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca), ha cagionato lesione al bene primario della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della risorse alieutiche. Inoltre, operando in orari difformi da quelli prescritti, ha inteso vanificare l'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della pesca abusiva di molluschi nelle acque metropolitane da parte delle forze di polizia.

dato atto che l'attività di pesca esercitata dal sig. [Omissis..] viola quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, nonché dalla citata autorizzazione per la raccolta delle vongole, e che per tale attività è prevista una sospensione/interdizione di mesi 6, così come stabilito nel prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2006/00390;

vista la determinazione dirigenziale n. 2009/1451 del 20 maggio 2009, con la quale è stata stabilita l'attenuazione del 50% del periodo di sospensione e di interdizione per coloro che, avendo commesso comportamenti illeciti per i quali è previsto un periodo massimo di sospensione di mesi sei, si trovino nelle seguenti condizioni:

1. non siano incorsi nell'ultimo biennio in un altro provvedimento di sospensione di cui al prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 390 del 24/02/2006;
2. non abbiano situazioni pendenti con l'Amministrazione Provinciale (attualmente con la Città metropolitana) per non aver, in tutto o in parte, ottemperato al pagamento di sanzioni per accertata violazione delle norme per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne, salvo stiano beneficiando dell'istituto della rateizzazione di cui agli artt. 3 e 19 del vigente regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio;

verificato che nel caso del sig. [Omissis..] ricorrono le condizioni sopra citate e che pertanto egli debba beneficiare dell'attenuazione a 3 mesi del periodo di sospensione e di interdizione;

considerato che ex L. 241/90, oltre a sussistere particolari esigenze di celerità del procedimento, il contenuto dispositivo del presente atto, per la natura vincolata del provvedimento, non potrebbe essere diverso, e pertanto non si ritiene di dovere dare comunicazione di avvio del procedimento;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone la sospensione per 3 mesi dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione;

## **DETERMINA**

1. di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, al sig. [Omissis..], l'autorizzazione n. 196/2015 per il prelievo di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione nonché di interdire l'esercizio della stessa attività per la durata di 3 mesi dalla ricezione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Come stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Venezia, rinvenibile al link internet <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, eventuali episodi corruttivi andranno segnalati alle seguenti caselle di posta elettronica certificata e/o ordinaria: [anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it](mailto:anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it) e [anticorruzione@cittametropolitana.ve.it](mailto:anticorruzione@cittametropolitana.ve.it).

La corrispondenza attraverso le suddette caselle viene garantita da trattamento riservato, con accesso consentito al solo Responsabile di prevenzione della corruzione (dott. Stefano Nen) e al personale da questi autorizzato.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente